



COMUNE DI VIGLIANO BIELLESE

(Provincia di Biella)

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Il presente Regolamento:

- è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del 04.03.2013 con atto n. 4.
- è stato pubblicato all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 14.03.2013 al 29.03.2013.
- è entrato in vigore il 25.03.2013.

Parte I

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI E GENERALI

Art. 1- Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, nel rispetto dei principi dettati dal T.U.E.L approvato con D.Lgvo 18.8.2000, n.267 e dallo Statuto.
2. Il medesimo assicura un ordinato e produttivo svolgimento delle sedute consiliari e il pieno e responsabile esercizio delle loro attribuzioni da parte dei singoli consiglieri, obbligando i medesimi dal momento della loro entrata in carica.

Art. 2- Interpretazione del Regolamento

1. Le eccezioni sollevate da Consiglieri Comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento devono essere presentate, in forma scritta, al Sindaco.
2. Il Sindaco incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, al Consiglio Comunale, il quale decide con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in forma scritta al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del consiglio, aggiorna la seduta ad altra data oppure rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
4. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.
5. Su questioni particolari espressamente disciplinate da regolamenti comunali si applicano le norme regolamentari specifiche anche in deroga alle norme del presente regolamento.
6. Sulle questioni che si presentano nel corso delle riunioni e che non sono disciplinate dalle norme del presente regolamento o da altri regolamenti comunali decide il Sindaco-Presidente.
7. In caso di contestazione della decisione del Presidente, la questione viene rimessa al Consiglio che può decidere immediatamente o rinviare la decisione ad altra seduta.

Art. 3- Contingentamento dei tempi e garanzie di funzionalità del Consiglio

1. Il Presidente, sentita la Conferenza dei capigruppo, può predeterminare per ciascun oggetto all'ordine del giorno il tempo massimo per la discussione e deliberazione su di esso.
2. Il Presidente, sentita la Conferenza dei capigruppo, può stabilire per ciascun oggetto all'ordine del giorno il tempo massimo ed eventualmente anche il numero degli interventi attribuito a ciascun gruppo, salvo il diritto di intervento del Consigliere che ufficialmente si dissocia dal proprio gruppo per un tempo massimo non superiore a dieci minuti.

Art. 4- Equivalenza tra comunicazione scritta e comunicazione in corso di seduta

1. Ogni qualvolta il regolamento prevede comunicazioni di cui deve essere certa la data ed il contenuto, e salvi i casi espressamente menzionati, la comunicazione eseguita oralmente nel corso della seduta equivale a quella scritta.

Art. 5- Entrata in carica dei Consiglieri Comunali - Durata in carica del Consiglio

1. I candidati eletti Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione.
2. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi di urgenza che rendano necessaria l'adozione.

Art. 6 - La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola in apposita sala civica sita in.....

2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del consiglio comunale ed al segretario. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo i lavori del consiglio.
3. Il sindaco, sentita la Conferenza dei capigruppo, stabilisce che l'adunanza del consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della comunità.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del consiglio comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Il luogo di riunione non è mai fissato fuori dal territorio del Comune.
6. All'esterno della sede viene esposta la bandiera dello Stato, dell'Unione Europea e della Regione Piemonte ed eventualmente quella del Comune.

Art. 7- Maggioranza e minoranza

1. Ai fini del presente regolamento, per maggioranza si intendono i consiglieri appartenenti ai gruppi formati dagli eletti in lista che al momento della consultazione elettorale hanno usufruito del premio di maggioranza.
2. Per minoranza si intendono i consiglieri appartenenti alla lista che al momento della consultazione elettorale non hanno usufruito del premio di maggioranza.

Art. 8- Funzioni di indirizzo

1. Il Consiglio definisce i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dallo Statuto, stabilendo la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano operativamente l'attività, con particolare riguardo:
 - a) agli atti che determinano il quadro istituzionale del Comune, ivi compresi i regolamenti per il funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione;
 - b) agli atti che disciplinano l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, nonché la disciplina generale delle tariffe sui servizi affidati;
 - c) agli atti di pianificazione finanziaria annuale e pluriennale, bilanci, programmi e piani di investimenti; agli atti che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente e sulla definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
 - d) agli atti di pianificazione urbanistica del territorio ed a quelli di programmazione attuativa in relazione alle funzioni svolte in forma associativa;
 - e) agli indirizzi formalmente rivolti al Sindaco, relativi a tutte le attività del Comune.
2. Il Consiglio ha, in ogni caso, competenza esclusiva per l'adozione di atti deliberativi classificabili tra quelli elencati al secondo comma dell'art 42 del TUEL.

Art. 9- Funzioni di controllo e rapporti con l'organo di revisione

1. Il Consiglio espleta le funzioni di controllo mediante l'esercizio dei diritti che la legge e lo Statuto assegnano a ciascun consigliere.
2. E' facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali.
3. L'Organo di revisione contabile adempie alle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo:
 - a) segnalando al consiglio, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, i contenuti dello stesso meritevoli di particolare esame;
 - b) segnalando aspetti e situazioni della gestione economico-finanziaria corrente, capaci di incidere negativamente sul risultato della gestione;
 - c) sottoponendo le proprie valutazioni sui risultati del controllo economico della gestione e formulando in base ad essi eventuali proposte;
 - d) partecipando con funzioni consultive alle adunanze del consiglio relative all'approvazione del bilancio e del rendiconto e tutte le volte che lo stesso sarà invitato dal presidente, di propria iniziativa o su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati, per riferire o dare pareri su particolari argomenti.

Art. 10 - Competenza esclusiva

1. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi; questi non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo statuto alla esclusiva competenza del consiglio salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

CAPO II

IL PRESIDENTE

Art. 11- Presidenza delle adunanze

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, la presidenza è esercitata dal Consigliere Anziano individuato nel rispetto delle modalità di cui all'art.40 del TUEL.
3. E' Consigliere anziano chi ha riportato la maggior cifra individuale. Tale cifra è data dalla cifra elettorale di lista aumentata dai voti di preferenza.
4. Nel caso di parità di cifra individuale è consigliere anziano quello che precede nell'ordine di lista.

Art. 12- Compiti e poteri del Presidente

1. Il presidente rappresenta l'intero consiglio comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite, dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Il Presidente assicura la complessiva programmazione dell'attività consiliare e ne è responsabile. Sentita la Conferenza dei capigruppo coordina i lavori degli altri organismi comunali con quelli del Consiglio, programma e promuove le audizioni dei rappresentanti di Enti, associazioni e organizzazioni, nonché di funzionari comunali e di persone estere.
3. Nei casi previsti dallo Statuto, procede con proprio decreto alla nomina di competenza del consiglio sentiti i capigruppo consiliari.
4. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione: pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
5. Il presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei singoli consiglieri.
6. Il presidente prima della votazione finale è tenuto a fornire tutte le informazioni utili ad una valutazione della correttezza ed efficacia dell'operato dell'amministrazione anche per promuovere le varie iniziative nell'ambito del consiglio garantendo altresì una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri su tutte le questioni sottoposte al consiglio.

Capo III

I GRUPPI CONSILIARI

Art. 3- Costituzione

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola, un gruppo consiliare.
2. Ciascun gruppo è costituito da almeno n. 3 consiglieri. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti a un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi risultanti eletti devono comunicare per iscritto al sindaco ed al segretario comunale, il nome del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio neo eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni, viene considerato Capogruppo il consigliere del gruppo non componente la giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti e in caso di parità il più anziano di età.
4. Il consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al sindaco e al segretario comunale, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Capogruppo di nuova appartenenza, fermo restando il requisito di cui al precedente comma 2 del presente articolo.
5. Il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Qualora più consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione, essi possono costituire un gruppo misto che elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al sindaco ed al segretario comunale, da parte dei consiglieri interessati.
6. I capigruppo designati dichiarano di eleggere domicilio presso la casa comunale ai fini della comunicazione di cui all'art. 126 del D. Lgvo 267/2000.

Art. 14 - Conferenza dei Capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del sindaco, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del consiglio.
2. La conferenza dei capigruppo esercita le altre funzioni ad essa attribuite dal presente regolamento e dal consiglio comunale, con apposite deliberazioni.
3. Alla riunione, che salvo diversa determinazione del Presidente non sono pubbliche, partecipa, se richiesto dal sindaco il segretario o il suo sostituto ed assistono i funzionari comunali richiesti dal presidente.
4. I capigruppo quando siano impossibilitati a partecipare alla riunione, hanno la facoltà di delegare un consigliere del gruppo a partecipare alla conferenza.
5. La riunione è valida quando i capigruppo partecipanti rappresentano almeno la metà dei Consiglieri in carica.
6. Si applicano, in quanto non espressamente derogate dal presente articolo, le norme di funzionamento previste per le altre commissioni permanenti.

CAPO IV

COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 15 - Costituzione e composizione

1. Il consiglio comunale per tutta la durata in carica, può costituire al suo interno commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze e determinando la loro composizione numerica.
2. Il consiglio comunale può altresì costituire commissioni miste, nelle modalità previste dai regolamenti dell'Ente.
3. Le commissioni permanenti sono costituite da consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, complessivamente tutti i gruppi e sono nominati dal consiglio con votazione PALESE sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo.
4. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il consiglio comunale procede alla sostituzione.
5. Alle commissioni permanenti partecipano, senza diritto di voto, il sindaco e i membri della giunta Comunale competenti per materia; alle sedute partecipano, se invitati, i funzionari a cui fa capo la responsabilità istruttoria delle pratiche.

Art. 16- Presidenza e convocazione delle commissioni

1. Il presidente di ciascuna commissione permanente è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione PALESE, a maggioranza dei voti dei componenti. Qualora la commissione svolgesse funzioni di controllo o di garanzia, la presidenza è attribuita ad un consigliere, espresso da parte dei gruppi consiliari di minoranza.
2. L'elezione del presidente avviene nella prima riunione della commissione che viene tenuta, convocata dal sindaco, entro VENTI giorni da quello in cui è divenuta esecutiva la deliberazione di nomina.
3. In caso di assenza del presidente lo sostituisce il componente della commissione dallo stesso designato ad esercitare, in tal caso, le funzioni vicarie. Tale designazione viene effettuata e comunicata dal presidente della commissione nella prima seduta successiva a quella della sua nomina.
4. Il presidente comunica al sindaco la propria nomina e la designazione del consigliere vicario entro CINQUE giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il Sindaco rende nota la nomina e la designazione predetta al Consiglio Comunale e alla Giunta Comunale.
5. Il presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse.
6. La convocazione è effettuata dal presidente anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della commissione, espressione di gruppi consiliari che rappresentano almeno UN TERZO dei consiglieri comunali assegnati. La riunione è tenuta entro DIECI giorni da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
7. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, pubblicate sul sito web del Comune almeno DUE giorni prima della riunione. In caso di impossibilità a procedere alla pubblicazione la riunione può essere convocata con le modalità previste per la convocazione del Consiglio Comunale o con comunicazione telefonica o altro mezzo. Della convocazione è data comunicazione, entro lo stesso termine, al sindaco ed agli assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, della quale viene inviato l'ordine del giorno.

Art. 17- Funzionamento delle commissioni consiliari permanenti

1. La riunione della commissione consiliare permanente è valida quando sono presenti i componenti di gruppi consiliari che rappresentano almeno la metà dei consiglieri in carica.
2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ai lavori possono assistere i cittadini ed i rappresentanti degli organi di informazione. Il presidente convoca la commissione in seduta segreta esclusivamente per la

trattazione di argomenti che comportano apprezzamento del comportamento e della moralità di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocumento agli interessi del comune.

3. Il sindaco ed i membri della giunta possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e di intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le commissioni.
4. Per l'esame di specifici argomenti le commissioni possono invitare a partecipare ai lavori Organismi associati, rappresentanti di forze sociali, politiche, economiche, espressioni rappresentative della comunità locali.
5. I componenti le commissioni che senza giustificato motivo, restano assenti per più di tre sedute consecutive, decadono automaticamente dall'ufficio.
6. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno, sono depositati presso la sede comunale almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della commissione.

Art. 18- Funzioni delle commissioni consiliari permanenti

1. Le commissioni permanenti costituiscono articolazioni del consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo politico amministrativo allo stesso attribuiti mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e l'approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti. Possono essere incaricate dal consiglio di effettuare indagini conoscitive relative al funzionamento dei servizi, all'attuazione dei programmi, progetti ed interventi, alla gestione delle aziende, istituzioni ed altri organismi dipendenti dal comune.
2. Le commissioni provvedono all'esame delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo, riferendo al consiglio con relazioni inviate al sindaco e da questi illustrate all'assemblea consiliare. D'intesa con il sindaco può riferire all'adunanza il presidente della commissione. I risultati delle indagini conoscitive sono riferiti dal presidente della commissione, entro il termine fissato dal consiglio per l'espletamento dell'incarico.
3. Le commissioni hanno potestà d'iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni nell'ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al sindaco, il quale trasmette al segretario comunale per l'istruttoria. Quando l'istruttoria si conclude con il parere di regolarità contabile ed i pareri favorevoli previsti dall'art. 49 del D. Lgvo 267/2000, la proposta viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria. Quando i pareri sono in tutto o in parte, contrari la proposta è restituita dal sindaco alla commissione che può riproporla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.

Art. 19- Segreteria delle commissioni consiliari permanenti – Verbale delle sedute – Pubblicità dei lavori

1. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte dal Consigliere comunale designato dal Presidente. Spetta al segretario organizzare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, curare la predisposizione degli atti da sottoporre alla commissione ed il loro deposito preventivo. Egli può utilizzare per dette incombenze il servizio di segreteria comunale. Il segretario provvede ad ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della commissione, redige il verbale delle adunanze che viene sottoscritto dallo stesso e dal presidente della commissione e depositato con gli atti dell'adunanza. I verbali sono approvati nell'adunanza successiva a quella cui si riferiscono, con gli emendamenti eventualmente richiesti dai membri interessati.
2. Copie dei verbali delle adunanze delle commissioni sono trasmesse al sindaco ed al segretario comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai consiglieri comunali. Tale deposito ha carattere obbligatorio. Il sindaco informa la giunta dei contenuti del verbale ed il segretario comunale segnala ai responsabili dei servizi interessati, indirizzi, osservazioni, rilievi relativi a quanto di loro competenza. I verbali della commissione che tratta le materie finanziarie, i bilanci, il controllo di gestione, gli investimenti, sono trasmessi anche al revisore del conto.

Art. 20 - Commissioni d'indagine riservata

1. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni d'indagine riservata sull'attività dell'amministrazione, e di aziende, istituzioni ed enti e organizzazioni dipendenti, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Revisore dei Conti.
2. La deliberazione che costituisce la commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine e il termine per concluderla e riferire al consiglio comunale. Della commissione fanno parte rappresentanti di tutti i gruppi. Nel provvedimento di nomina, adottato con votazione palese, viene designato il coordinatore.
3. La commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del coordinatore il segretario comunale mette a disposizione della commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'indagine od allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la commissione può effettuare l'audizione del sindaco, di membri del consiglio e della giunta, del revisore, del

segretario comunale, dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del comune in altri enti e organismi. I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a presentarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al consiglio, della relazione della commissione. Fino a quel momento i componenti della commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio ed alle leggi vigenti.

5. La redazione dei verbali delle commissioni, che nelle audizioni si avvale di apparecchi di registrazione, viene effettuata da un Consigliere comunale incaricato, su proposta del coordinatore, della stessa commissione.
6. Nella relazione al consiglio la commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite, escludendo comunicazioni e riferimenti acquisiti durante le audizioni e l'inchiesta che non sono i risultati direttamente od indirettamente, connessi con l'ambito della medesima: per gli stessi è mantenuto il segreto d'ufficio di cui al precedente quarto comma.
7. Il consiglio comunale, preso atto della relazione della commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al sindaco i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che quella dovrà adottare entro un termine prestabilito.
8. Con la presentazione della relazione al consiglio conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal coordinatore consegnati al segretario comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'ente.

Art. 21 - Commissioni di studio e consultive

1. Il consiglio comunale può costituire commissioni temporanee con l'incarico di studiare piani e programmi di particolare rilevanza per la comunità locale, compresi fra le competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo statuto. Nelle commissioni di studio faranno parte i rappresentanti di tutti i gruppi, nonché dipendenti comunali o esperti esterni di comprovata competenza nelle materie da trattare, scelti dal consiglio comunale nella deliberazione con la quale si costituisce la commissione medesima. Il consiglio stabilisce i tempi di lavoro entro i quali la commissione deve terminare i lavori.
2. Il presidente della commissione riferisce al consiglio, periodicamente sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione dell'incarico, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato.
3. E' riconosciuto l'operato delle consulte dell'ente, le quali svolgono attività di collaborazione consultiva di ausilio all'indirizzo ed alla fase gestionale dei vari settori ed interventi di competenza dell'ente stesso. L'attuazione del presente comma è disciplinata dalla relativa delibera consiliare di istituzione.

Parte II

I CONSIGLIERI COMUNALI

Capo I

NORME GENERALI

Art. 22- Riserva di legge

1. L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuito al comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.
2. I Consiglieri Comunali hanno i diritti e i poteri previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal presente regolamento e dai regolamenti comunali.

Capo II

INIZIO E CESSAZIONE DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 23- Entrata in carica – Convalida

1. I candidati eletti consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente – ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.
2. Il Consiglio Comunale assumerà in pieno i propri poteri e le proprie funzioni subito dopo intervenuta la convalida degli eletti ai sensi di legge.
3. Nella prima adunanza successiva all'elezione il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la eleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981 n.154 e successive modificazioni, procedendo alla loro immediata surrogazione. E' prevista un'unica votazione per tutti gli eletti eleggibili, mentre si effettuano separate votazioni per i casi relativi agli eletti per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità

4. Sulle contestazioni od eccezioni circa l'ineleggibilità alla carica di consigliere per taluno dei membri del consiglio, ciascun consigliere può richiedere la parola, compreso il consigliere o i consiglieri nei confronti dei quali è stata sollevata l'eccezione. Ciascun intervento ha diritto di replica una sola volta.
5. Al termine della discussione il Presidente pone in votazione l'eccezione proposta ed alla votazione conseguente avranno diritto di partecipare anche i consiglieri nei confronti dei quali è stata sollevata. L'eccezione dovrà considerarsi accolta se avrà ottenuto la maggioranza ASSOLUTA dei votanti; in tal caso il consigliere interessato non potrà considerarsi convalidato nella carica e dovrà essere sostituito da quel candidato che immediatamente lo segue nella graduatoria della sua lista.
6. Ove il candidato chiamato a surrogare si trovi in aula il Presidente provvederà alla sua chiamata invitandolo a prendere posto tra i seggi consiliari.
7. Al termine delle eventuali procedure di surrogazione il Consiglio procederà alla convalida di tutti i consiglieri previo accertamento dei requisiti prescritti dalla legge.
8. Quando al momento dell'elezione esiste qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge ovvero si verifichi successivamente all'elezione, qualunque altro consigliere può sollevare l'eccezione e il consiglio, cui l'interessato fa parte, gliela contesta. Il segretario comunale notifica la contestazione al consigliere interessato entro le 24 (ventiquattro) ore successive avviando così la procedura prevista dalla legge.
9. Qualora uno o più consiglieri comunali facciano pervenire alla Presidenza la rinuncia alla carica prima della convalida il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio in apertura della prima seduta.
10. Il consiglio procede quindi alla convalida dei consiglieri proclamati eletti e risultanti dal verbale delle operazioni elettorali.
11. Successivamente il Presidente indica al consiglio i consiglieri che immediatamente seguono nelle graduatorie delle rispettive liste; procedendo a surrogare al seggio di consigliere rimasto vacante il primo dei non eletti nella lista e conseguentemente a convalidare l'elezione.
12. Ove il candidato chiamato a surrogare si trovi in aula il Presidente provvederà alla sua chiamata invitandolo a prendere posto tra i seggi consiliari.
13. Nel caso in cui uno o più consiglieri abbiano fatto pervenire alla Presidenza, prima dell'invio della convocazione, la propria rinuncia alla carica il Presidente convocherà sin dalla prima seduta i candidati che immediatamente seguono nella graduatoria di lista i consiglieri rinunciatari. Si applica in tal caso la procedura di cui ai precedenti commi 10 e 11.
14. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge 23 aprile 1981 n. 154 e successive modificazioni.
15. I consiglieri subentrano nella carica appena adottata la deliberazione di surroga e convalida di cui all'art 41, comma 1 del T.U.E.L. 267/2000.

Art. 24- Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica debbono essere presentate personalmente dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al consiglio comunale ed allo stesso rimessa mediante consegna presso l'ufficio protocollo del comune.
2. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al Protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.
3. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni. Se queste sono poste devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
4. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci. La surrogazione, adottata dal consiglio, deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

Art. 25 - Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dall'art.2 della legge 23 aprile 1981 n.154, il consiglio comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere o del sindaco interessato ai sensi dell'art.9 bis del T.U. 15 maggio 1960 n.570.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge 23 aprile 1981 n.154 e successive modificazioni come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del consigliere interessato. In caso contrario si dichiara decaduto.

3. I componenti dell'organo consiliare possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione, o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico; o quando siano imputati di uno dei reati previsti dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 o sottoposti a misura di prevenzione o di sicurezza, secondo quanto dispone l'art. 142 del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267.
4. I consiglieri comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, per taluno dei delitti di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.
5. Il sindaco o, in sua mancanza, il vice-sindaco avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, convoca il consiglio comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
6. I consiglieri comunali sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.
7. Le giustificazioni di assenza sono date anche verbalmente prima della adunanza consiliare o per iscritto entro 10 giorni dalla seduta. Le assenze possono essere giustificate dal Capogruppo con apposita dichiarazione da trascrivere a verbale.
8. Si intendono giustificate le assenze per causa di malattia, motivi di famiglia, assenza dal territorio comunale o altri gravi motivi.
9. La mancata partecipazione a TRE sedute consecutive ovvero a CINQUE sedute nell'anno solare senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere.
10. Il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni DIECI, decorrenti dalla data di ricevimento.
11. Trascorso tale termine, se non pervengono giustificazioni o eccezioni ovvero le giustificazioni o eccezioni prodotte non sono ritenute idonee a far venire meno la procedura di decadenza, il sindaco iscrive all'ordine del giorno la proposta di dichiarare la decadenza del consigliere e di procedere all'eventuale surroga.
12. Per la dichiarazione di decadenza è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri ASSEGNATI.
13. La surrogazione dei consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, in conformità all'art. 81 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro 10 giorni.

Art. 26- Sospensione dalle funzioni

1. I componenti dell'organo consiliare possono essere sospesi dalle funzioni con decreto del prefetto quando sussistono i motivi di cui al primo e secondo comma dell'art. 142 del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267 o quelli di cui all'art. 15 della legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il sindaco o il vice-sindaco, in sua mancanza, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, convoca il consiglio comunale che prende atto della sospensione decretata. Il componente sospeso, facente parte dell'organo consiliare non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del comune.
3. Ove la sospensione sia stata adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4bis della legge n. 55/90 il consiglio comunale nella stessa seduta nella quale prende atto del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma degli articoli precedenti.

Capo III

DIRITTI

Art. 27- Diritto d'iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento sottoposto alla deliberazione del consiglio comunale. Essi esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione e di emendamenti alle deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio e a tal fine possono avvalersi della collaborazione dei responsabili e funzionari del Comune.
2. I consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni concernenti materie comprese nella competenza del consiglio comunale stabilita dalla legge e dallo statuto.
3. La proposta di deliberazione, formulata per iscritto accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, è inviata al sindaco il quale la trasmette al segretario comunale per l'istruttoria. Il segretario comunale esprime parere anche sulla competenza del consiglio a trattare

l'argomento. Il sindaco iscrive la proposta all'ordine del giorno del primo consiglio comunale indicando, con l'oggetto, il consigliere proponente.

4. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale.
5. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati
6. in forma scritta, al sindaco, nei DUE giorni precedenti quello dell'adunanza. Quando si tratta di proposte di variazioni di limitata entità, possono essere presentate in forma scritta al sindaco, nel corso della seduta. Ciascun consigliere può modificare o ritirare uno o più emendamenti, fino al momento in cui la discussione è chiusa.
7. Le proposte di emendamenti pervenute prima dell'adunanza sono subito trasmesse dal Sindaco al segretario comunale che ne cura con procedura d'urgenza l'istruttoria. Il Presidente esclude ogni valutazione sul merito, dichiara inammissibili gli emendamenti ed i subemendamenti presentati da soggetto non legittimato, che non abbiano i requisiti di forma previsti, non attinenti all'oggetto della proposta, estranei alla competenza del Consiglio, emulativi e/o seriali. Per le proposte di variazione di limitata entità, nonché per le modifiche alle proposte di emendamento presentate nel corso dell'adunanza, il segretario comunale, su richiesta del presidente, esprime parere nell'ambito delle sue competenze. Su richiesta effettuata dal Segretario comunale, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera viene rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della riunione, la deliberazione viene rinviata all'adunanza successiva.
8. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine logico che il Presidente reputi opportuno.
9. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta di delibera originale. Saranno votati prima gli emendamenti soppressivi e poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi.
10. Gli emendamenti di un emendamento sono votati prima di quello principale.
11. Prima di essere sottoposti alla votazione emendamenti e sub-emendamenti possono essere brevemente illustrati dal Presidente o se lo ritiene dal proponente. Sono quindi consentite esclusivamente dichiarazioni di voto. L'approvazione di un emendamento comporta la decadenza degli altri emendamenti il cui contenuto sia dal primo superato o con esso in contrasto.

Art. 28- Diritto di presentare mozioni

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione oppure in una proposta di voto su di un argomento diretto a promuovere od impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'amministrazione comunale sull'argomento stesso, oppure anche in una proposta di voto per esprimere un giudizio in merito a particolari disposizioni o atteggiamenti del sindaco o della giunta comunale, ovvero un giudizio sull'intero indirizzo dell'amministrazione.
2. Le mozioni sono presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno della prima seduta consiliare e svolte secondo l'ordine della loro presentazione. Questa ha luogo entro 20 giorni quando è sottoscritta da almeno UN QUINTO dei consiglieri assegnati al comune e contiene la domanda di convocazione del consiglio.
3. Il presentatore svolge la mozione nel tempo di 10 minuti ed ha 3 minuti per la replica.
4. I consiglieri non possono svolgere nella stessa seduta più di due mozioni, salvo il caso siano state presentate più mozioni relative ad uno stesso argomento.
5. Al termine il Sindaco, esprime la posizione della Giunta, per non più di dieci minuti. Subito dopo la mozione viene posta in votazione. Qualora nel corso della discussione della mozione, vengano proposte modificazioni, esse dovranno essere sottoscritte da tutti i suoi originali sottoscrittori.

Art. 29- Ordini del giorno

1. L'ordine del giorno consiste in una espressione di intenti o di volontà da parte del consiglio comunale o in una richiesta di interventi o comportamenti da parte di enti o organi istituzionali relativamente a fatti e situazioni di carattere politico o amministrativo generale.
2. L'ordine del giorno deve essere presentato in forma scritta e viene quindi pubblicato sul sito web a cura del presidente per essere messo in discussione secondo le determinazioni della conferenza dei capigruppo.
3. Agli ordini del giorno, salva diversa determinazione della conferenza dei capigruppo, viene di norma dedicata l'ultima parte della seduta, esaurite le proposte di deliberazione e le mozioni.
4. Gli ordini del giorno che riguardino fatti di particolare gravità sopravvenuti e tali da non consentire una preventiva iscrizione all'elenco degli oggetti della sessione, possono ugualmente essere posti in votazione, a condizione che non impegnino il bilancio e qualora nessuno dei presenti dissenta.
5. Ciascun consigliere può inoltre presentare ordini del giorno relativi ad argomenti inseriti nel programma dei lavori della seduta, depositandoli sul banco della presidenza prima che la discussione in merito sia dichiarata chiusa. In tale ipotesi i documenti sono posti in votazione al termine del dibattito, dopo la proposta di

deliberazione, il cui iter è da considerarsi comunque concluso, o dopo la mozione o ordine del giorno ai quali eventualmente si riferiscono. Sulla loro ammissibilità e proponibilità decide il presidente.

Art. 30- Diritto di presentare interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta per conoscere i motivi o gli intendimenti della condotta del sindaco o degli assessori su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.
2. Le interpellanze dovranno essere presentate per iscritto e sono poste all'ordine del giorno nella prima seduta consiliare utile successiva alla loro presentazione.
3. Per le interpellanze trovano applicazione le norme relative alle interrogazioni richiedenti risposta verbale.

Art. 31- Diritto di presentare interrogazioni

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare interrogazioni al sindaco o agli assessori.
2. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al sindaco o a un assessore, per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato o per conoscere se e quali provvedimenti sono stati adottati o si intendono adottare in relazione all'oggetto medesimo.
3. Il consigliere che intende rivolgere una interrogazione, la presenta per iscritto indicando se chiede risposta scritta o risposta orale. In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta scritta.
4. Il sindaco, accertato che l'interrogazione corrisponde, per il suo contenuto, a quanto previsto dal precedente comma 2, dispone:
 - a) se deve essere data risposta scritta, che l'ufficio provveda entro 30 giorni dal ricevimento;
 - b) se deve essere data risposta orale, che venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio;
5. All'ordine del giorno di ogni adunanza del consiglio comunale non possono essere iscritte più di QUATTRO interrogazioni. Qualora quelle in attesa di risposta verbale siano in numero superiore, la riunione dei capigruppo all'unanimità dei presenti ne decide l'ordine. Qualora non si raggiunga l'unanimità, saranno discusse quelle la cui data di presentazione è anteriore e comunque almeno il 50 % delle interrogazioni presentate deve essere della minoranza. Fa fede il timbro del protocollo generale. I presentatori delle interrogazioni rinviate alla successiva adunanza, hanno il diritto di richiedere che, qualora la successiva adunanza non si tenga entro TRENTA giorni, la risposta venga data in forma scritta.
6. Della risposta scritta il sindaco può dare notizia in sede di consiglio comunale. Tale comunicazione, che deve contenere la lettura dell'interrogazione e della risposta, non dà origine ad alcun dibattito consiliare.
7. Se l'interrogazione è ritenuta non proponibile il sindaco, con provvedimento motivato, ne comunica il diniego. È fatta salva la facoltà del proponente di ripetere l'interrogazione sottoscritta da almeno tre consiglieri. In tal caso l'interrogazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare.
8. Se l'interrogante è assente ingiustificato, si intende che ha rinunciato all'interrogazione.
9. Per la trattazione dell'interrogazione in consiglio sono osservati i seguenti ordine e tempi:
 - a) l'interrogante illustra l'interrogazione;
 - b) il sindaco o l'assessore hanno l'obbligo di rispondere;
 - c) l'interrogante ha facoltà di dichiarare se sia stato o no soddisfatto;
 - d) complessivamente, ciascuno dispone di cinque minuti di tempo.

Art. 32 - Mozioni, interpellanze e interrogazioni. Discussione congiunta

1. Se, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi a quelli cui si riferiscono le Mozioni, sono state presentate anche interpellanze e interrogazioni, il presidente dispone che si svolga un'unica discussione. Gli interpellanti sono iscritti nella discussione congiunta subito dopo i proponenti della mozione e gli interroganti che abbiano partecipato alla discussione.
2. Trova applicazione la procedura di cui ai precedenti articoli, concernente le interrogazioni e le mozioni, con i limiti di tempo adeguati, fissati dal presidente, eventualmente sentiti i capigruppo consiliari.

Art. 33 - Fatto personale

1. Il Consigliere o il componente della giunta che durante la discussione ritenga di essere stato attaccato nella propria condotta o si sia sentito attribuire fatti ritenuti non veri o opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse, può domandare la parola per fatto personale, indicandone i motivi al Presidente.
2. Colui che ha causato la richiesta di parlare per fatto personale ha facoltà di rispondere.
3. La decisione sulla sussistenza del fatto personale è presa dal Presidente.
4. La richiesta di parlare per fatto personale può essere avanzata in qualsiasi momento della seduta, ma il Presidente potrà concedere la parola al richiedente solo dopo aver esaurito l'esame del punto in discussione.

Art. 34 - Domande di attualità

1. La domanda di attualità consiste nella richiesta al Sindaco o alla Giunta diretta ad avere conoscenza o notizie su fatti recenti e sopravvenuti e non riconducibili ad una delle questioni da trattare in base al programma dei lavori.
2. Le domande di cui al precedente comma vanno consegnate per iscritto, anche in via telematica al Sindaco a partire dalla data di avviso di convocazione ed entro le ore 12:00 del giorno precedente a quello della seduta. Il Sindaco trasmette le domande agli assessori competenti.
3. La domanda viene quindi illustrata e, dopo la risposta del Sindaco o dell'assessore competente, può prendere nuovamente la parola il presentatore per dichiarare la propria soddisfazione o insoddisfazione.
4. Se il Consigliere dichiara di essere insoddisfatto, ovvero il Sindaco o l'assessore dichiara di non poter rispondere immediatamente alla domanda, questa può essere dal consigliere trasformata in interrogazione o interpellanza da iscrivere all'ordine del giorno della sessione.

Art. 35 - Comunicazioni

1. All'inizio della riunione, subito dopo l'appello e le domande di attualità, si dà luogo, nell'ordine, alle eventuali comunicazioni del Presidente e dei Consiglieri e dei componenti della Giunta, nonché del revisore del conto su fatti di particolare interesse per la comunità, per celebrazioni di eventi, commemorazioni, di persone o date significative e per comunicazioni di fatti di particolare gravità relativi alla vita politica e amministrativa del Comune.
2. Chi intende intervenire per comunicazione deve farne richiesta scritta al Presidente prima dell'inizio dell'appello, indicando l'argomento dell'intervento. Il Presidente non concede la parola qualora ritenga non sussistano i presupposti regolamentari e la toglie all'oratore che non si attiene al tema preannunciato.

Art. 36 - Richiesta di convocazione del consiglio

1. Il sindaco è tenuto a riunire il consiglio comunale, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richieda almeno UN QUINTO dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al comune la richiesta dei consiglieri, indirizzata al sindaco che viene immediatamente registrata a protocollo generale dell'ente.
3. La richiesta di convocazione deve contenere, per ciascun argomento indicato da iscrivere all'ordine del giorno, in allegato il relativo schema di deliberazione. Il suddetto schema sarà poi sottoposto all'esame dei preventivi pareri previsti, per quanto attiene ai responsabili dei servizi, dall'art. 49 del D. Lgvo 267/2000, nonché, per quanto concerne il segretario comunale, qualora espressamente richiesto dall'attestazione resa ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgvo 267/2000. Qualora poi nella proposta di deliberazione emergano elementi inerenti alla necessità di provvedere, con costi a carico del comune, ad oneri specifici di spesa, è altresì necessario il parere di regolarità contabile, reso, ai sensi dell'art. 153, comma 5 del D. Lgvo 267/2000, da parte del responsabile del servizio finanziario.

Art. 37 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo, nelle modalità e nei termini stabilite dal relativo regolamento.
2. Il diritto dei consiglieri è esercitato con i vincoli ed i limiti previsti dal Regolamento specialmente per quanto attiene all'obbligo del segreto d'ufficio.
3. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, foto cinematografica, elettromagnetica e di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione comunale, aziende, enti, istituzioni e organismi dipendenti o comunque utilizzati ai fini dell'attività comunale.
4. I Consiglieri hanno diritto di ottenere copia degli atti e documenti ottenibili in visione.
5. Le copie vengono rilasciate in carta libera, entro 7 giorni dalla richiesta con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di Consigliere Comunale.
6. La richiesta può essere fatta nel corso della visione dei documenti oppure con domanda scritta alla Segreteria generale nella quale vengono indicati gli estremi del documento.
7. Il segretario comunale qualora rilevi la sussistenza di divieti o impedimenti all'esame dell'atto o il rilascio delle copie richieste ne informa il Consigliere interessato, con comunicazione scritta, nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
8. I Consiglieri Comunali in carica nel caso di pregressi mandati hanno diritto di ottenere informazioni ed estrarre copie degli atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione quando, in ordine a tali atti e provvedimenti, sorgano questioni che coinvolgono la loro responsabilità amministrativa, civile o penale.

CAPO IV

ESERCIZIO DEL MANDATO ELETTIVO

Art. 38 - Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.
2. Ai consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni adunanza del consiglio e per non più di una adunanza al giorno. Si ha "effettiva partecipazione" quando il consigliere abbia presenziato alla trattazione di almeno la metà degli argomenti discussi nella seduta.
3. La misura del gettone di presenza è definita con deliberazione consiliare nel rispetto dei limiti di legge.
4. L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle commissioni comunali, istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le adunanze del consiglio.
5. Le indennità di presenza spettanti ai consiglieri comunali nelle ipotesi in precedenza elencate non sono cumulabili nell'ambito della stessa giornata. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di carica, non è dovuta l'indennità di presenza per partecipazione alle adunanze del consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti. L'indennità di presenza è dovuta agli amministratori predetti per la partecipazione alle sedute delle commissioni comunali previste da leggi statali o regionali, di cui al precedente comma 3.
6. I consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal sindaco a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese documentate, secondo quanto stabilito dalla legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organi nazionali e regionali delle associazioni tra enti locali che hanno rilevanza nazionale.
7. Il Consiglio può deliberare di assicurare i suoi componenti contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.
8. È prevista la corresponsione del gettone di presenza anche per le commissioni permanenti.

Art. 39 - Divieto di mandato imperativo

1. Ogni consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

Art. 40 - Partecipazione alle adunanze

1. Il consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del consiglio.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire con le modalità stabilite nel precedente art. 25
3. Il consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve prima di lasciare la sala, avvertire il segretario perché sia presa nota a verbale.

Art. 41 - Obbligo del segreto

1. I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi determinati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti attuativi.

Art. 42 - Astensione

1. Oltre ai casi di astensione obbligatoria previsti all'articolo successivo i Consiglieri Comunali devono astenersi dal partecipare ad organi collegiali quando versino nelle condizioni di cui all'art. 51 del Codice di procedura civile.

Art. 43 - Astensione obbligatoria

1. Il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri, dei loro coniugi o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.
2. I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti enti e contabilità loro proprie, verso il Comune e verso le aziende comunali dallo stesso amministrate o soggette alla sua vigilanza come pure quando si tratta di interesse proprio o di loro parenti o affini fino al quarto grado o di conferire impieghi ai medesimi.
3. Non si applica tale obbligo nei casi di rapporti di dipendenza organica a vari enti, non rientranti in funzioni direttive o dirigenziali di diretto rapporto o contratto con il comune.
4. Gli assessori oppure i componenti dell'organo consiliare tenuti ad astenersi e ad assentarsi ne informano il segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

Art. 44 - Responsabilità personale – Esonero

1. Il consigliere comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal consiglio.
2. E' esente da qualsiasi responsabilità il consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.
4. Si applicano ai consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e quarto comma dell'articolo 93 del D.Lgvo 18.8.2000.n.267, nonché dalla legge n.20/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

CAPO V

NOMINE E INCARICHI AI CONSIGLIERI COMUNALI

Art. 45 - Indirizzi per le nomine di competenza del sindaco

1. Il consiglio comunale stabilisce gli indirizzi che il sindaco dovrà seguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni.
2. Detti indirizzi si intendono valevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico-amministrativo durante il quale rimangono in carica gli organi elettivi del comune.

Art. 46 - Nomine e designazioni di consiglieri comunali

1. Nei casi in cui la legge riservi espressamente al consiglio comunale la nomina di rappresentanti del consiglio medesimo presso aziende ed istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.
2. Nei casi in cui è previsto espressamente che la nomina avvenga per designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capogruppo comunicare alla presidenza ed al consiglio, in seduta pubblica ed in forma palese, il nominativo del consigliere designato. Il consiglio approva, con voto palese, la nomina dei rappresentanti.
3. Nel caso in cui il consigliere comunale nominato o designato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

Art. 47 - Funzioni rappresentative

1. I consiglieri hanno il dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale, nonché a quelle cui l'amministrazione aderisce.
2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare. Essa interviene assieme al sindaco ed alla giunta comunale.

PARTE III

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I

CONVOCAZIONE – ORDINE DEL GIORNO

Art. 48 - Competenza

1. La convocazione del consiglio comunale è disposta dal sindaco.
2. Nel caso di assenza o impedimento del sindaco la convocazione viene disposta da chi ne fa legalmente le veci, secondo lo Statuto ed il presente regolamento.
3. Quando la convocazione del consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

Art. 49 - Convocazione

1. La convocazione del consiglio comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione viene pubblicato sul sito web del Comune entro i termini indicati negli articoli seguenti.

Art. 50 – Contenuto dell'avviso

1. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri comunali a parteciparvi.
Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata di riunione, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, di interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza. L'indicazione se si tratta di prima o seconda convocazione, fermo restando che il medesimo può contenere sia la prima che la seconda convocazione, con specificazione degli oggetti da trattare in seduta pubblica e quelli da trattare in seduta segreta, anche sotto forma di allegato.
2. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza
3. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del comune e firmati da sindaco o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge effettuare la convocazione.

Art. 51 – Seconda convoca

1. Se nell'avviso di prima convocazione è indicato anche il giorno e l'ora della seconda e nell'adunanza in prima convocazione non viene raggiunto il numero legale, il Consiglio si intende convocato in seconda convocazione.
2. La seduta in seconda convocazione non può iniziare se non trascorse almeno 24 ore dall'ora d'inizio della prima.
3. Se la riunione in prima convocazione è stata dichiarata deserta per mancanza del numero legale e nell'avviso di convocazione non era stato indicato il giorno e l'ora della seconda questa viene convocata con avviso pubblicato almeno 1 giorno prima di quello della riunione.

Art. 52 - Distinzione delle sedute- definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie straordinarie- urgenti –di prima convocazione- di seconda convocazione –pubbliche- segrete e aperte.
2. SEDUTE ORDINARIE: sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: il bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione.
Sono STRAORDINARIE tutte le altre.
3. SEDUTE URGENTI: sono sedute urgenti quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
4. SEDUTE DI PRIMA CONVOCAZIONE: il consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non intervengono almeno NOVE (9) consiglieri.
5. L'adunanza si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante appello nominale, eseguito dal segretario comunale ed i cui risultati sono annotati a verbale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il presidente dispone che si rinnovi l'appello sino a quando tale numero risulta raggiunto.
6. Nel caso in cui trascorra un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per validamente deliberare, il presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza.
7. Dopo l'appello effettuato all'inizio dell'adunanza, si presume la presenza in aula del numero dei consiglieri richiesto per la legalità della riunione. I consiglieri che entrano o che si assentano dall'adunanza dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal comma 1 del presente articolo avverte il presidente che può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se ne ravvisa la necessità, dispone la ripetizione dell'appello. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei consiglieri è inferiore a quello necessario, il presidente dispone la sospensione temporanea dell'adunanza, a sua discrezione da 5 a 15 minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello dei presenti. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è tuttora inferiore a quello prescritto per la validità dell'adunanza, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei consiglieri presenti al momento della chiusura della riunione.
8. I consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.
9. SEDUTE DI SECONDA CONVOCAZIONE: L'adunanza di seconda convocazione fa seguito, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale.
10. L'adunanza che segue ad una prima iniziata col numero legale dei presenti ed interrotta per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli affari rimasti da trattare nella prima. Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni, sono valide purchè intervengano almeno CINQUE (5) membri del consiglio.

11. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal sindaco. La convocazione viene effettuata con avvisi scritti pubblicati sul sito web del Comune almeno 1 giorno prima di quello della riunione.
12. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione ed ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.
9. Quando l'urgenza lo richieda, all'ordine del giorno dell'adunanza di seconda convocazione possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta. Tali argomenti debbono essere iscritti e trattati nella riunione dopo quelli di seconda convocazione e per essi la seduta ha il carattere e richiede le presenze previste per la prima convocazione. L'aggiunta di tali affari deve essere resa nota a tutti i consiglieri con avviso da pubblicarsi almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso può essere richiesto il rinvio della loro trattazione in conformità a quanto stabilito dall'art.56 del presente regolamento.
10. Nel caso di affari volontariamente rinviati dal consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova adunanza mantiene il carattere di "Prima Convocazione". Quando per deliberare la legge richiede particolari "quorum" di presenti o di votanti è a questi che si fa riferimento agli effetti del numero legale, sia in prima che in seconda convocazione.
11. SEDUTE PUBBLICHE: Le adunanze del consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dal presente regolamento.
12. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle adunanze di cui al primo comma.
17. SEDUTE SEGRETE: L'adunanza del consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità: morali, correttezza, capacità e comportamenti di persone.
18. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza.
19. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla senza ulteriori interventi. Il consiglio, su proposta motivata di almeno QUATTRO consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il sindaco prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee del consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma, escano dall'aula.
20. Durante le adunanze segrete possono restare in aula, i componenti del consiglio ed il Segretario comunale, vincolati al segreto d'ufficio.
21. SEDUTE APERTE: Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il sindaco, sentita la giunta può convocare l'adunanza "aperta" del consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi particolari previsti dall'art.6 del presente regolamento.
22. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i consiglieri comunali possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
23. In tali particolari adunanze, il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
24. Durante le adunanze "aperte" del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del comune.

Art. 53 - Proposte di iscrizione all'ordine del giorno

1. Le proposte da trattare in consiglio possono essere avanzate in qualsiasi momento, per iscritto anche da un singolo consigliere ma possono essere NON accolte dal sindaco quando non è ritenuto opportuno o necessario. Il sindaco comunica i motivi del diniego, per iscritto, al proponente.
2. Il consigliere proponente può, nella prima seduta consiliare, chiedere che il consiglio si pronunci definitivamente per l'iscrizione della sua proposta all'ordine del giorno della successiva adunanza, osservati i termini di legge.

Art. 54 - Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al sindaco di stabilire, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni, salvo l'obbligo di iscrivere le proposte di cui al successivo quarto comma.
3. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al sindaco, alla giunta ed ai consiglieri comunali, con la collaborazione del segretario comunale.
4. Per le proposte di deliberazioni, interpellanze, mozioni ed interrogazioni presentate dai consiglieri comunali, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.

5. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto.
6. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione " seduta segreta " gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza.
7. Gli oggetti, fatte salve disposizioni specifiche dello Statuto o di altri regolamenti sono ordinati secondo il seguente schema:
 - a) le comunicazioni del sindaco;
 - b) le interrogazioni;
 - c) le mozioni;
 - d) le interpellanze;
 - e) l'approvazione verbali seduta precedente;
 - f) le questioni attinenti gli organi istituzionali;
 - g) le proposte di deliberazioni, ivi comprese quelle popolari;
 - h) gli ordini del giorno
 - i) da ultimo saranno iscritti gli affari da discutere in seduta segreta.
8. Il presidente nel redigere l'ordine del giorno può accorpare oggetti distinti, indipendentemente dall'ordine di cui al comma 7, quando vertano su questioni uguali o vicine o che comunque appare opportuno trattare congiuntamente.
9. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.
10. All'ordine del giorno già diramato possono, anche per iniziativa dei consiglieri, essere aggiunti altri argomenti con l'osservanza delle norme e dei termini di cui al successivo art. 56, comma 3.

Art. 55 - Avviso di convocazione – Modalità

1. L'avviso di convocazione del consiglio con l'ordine del giorno, deve essere pubblicato sul sito web del comune entro i termini indicanti negli articoli seguenti. Fintanto che tutti i Consiglieri Comunali non dichiarino di avere a disposizione idonei strumenti informatici per garantire l'effettiva disponibilità e conoscibilità della convocazione e della documentazione necessaria per l'esame degli oggetti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio e delle commissioni vengono utilizzati quali mezzi di comunicazione idonei: fax – e-mail – ecc. che garantiscano comunque la certezza della comunicazione stessa e senza bisogno d'osservare altre particolari formalità, seguendo per quanto possibile le indicazioni dell'interessato. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
2. I consiglieri che non risiedono nel comune, devono designare, entro DIECI giorni dalla proclamazione della loro elezione, un domiciliatario residente nel comune indicando, con lettera indirizzata al sindaco ed al segretario comunale il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli atti pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
3. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, o fino a quando non è stata acquisita la dichiarazione di disponibilità di strumenti informatici idonei alla conoscibilità degli atti inerenti il mandato elettivo, il Sindaco provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento o qualora noti con comunicazioni quali (fax, e-mail-ecc) senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.

Art. 56 - Avviso di convocazione – Esecuzione – Termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere pubblicato sul sito web del comune almeno CINQUE giorni prima della riunione.
2. Per le adunanze straordinarie la pubblicazione dell'avviso deve avvenire almeno TRE giorni prima della riunione.
3. Per le adunanze convocate d'urgenza, nonché le sedute di prosecuzione della sessione, l'avviso deve essere pubblicato almeno 24 ore prima della riunione.
4. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere pubblicato almeno un giorno libero prima della riunione.
5. Nel caso che, dopo la pubblicazione degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
6. Tutte le convocazioni e comunicazioni ai consiglieri si hanno per eseguiti con la pubblicazione sul sito web del Comune.
7. tutti i documenti necessari all'esame degli argomenti da trattare sono analogamente pubblicati sul sito web o messi a disposizione dei Consiglieri su supporto informatico o in forma cartacea.
8. Le materie da trattarsi (Ordine del giorno) sono tassative. Tuttavia se il Consiglio Comunale è presente in tutti i suoi membri possono aggiungersi altre materie ancorché non previste, con il voto di tutti presenti. In tal

caso ogni decisione sulla materia aggiunta può essere rinviata di 24 ore a meno che il consiglio comunale, assolutamente arbitro del proprio funzionamento e con tutti i consiglieri presenti, non decida altrimenti.

9. I motivi dell'urgenza delle convocazioni e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno possono essere sindacati dal consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro giorno stabilito dal consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
10. L'eventuale ritardata conoscibilità dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del consiglio alla quale era stato invitato

Art. 57 - Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione

1. Copia dell'avviso di convocazione, unitamente all'elenco degli oggetti, viene pubblicato sull'albo pretorio informatico comunale, a cura del messo nei termini precedentemente fissati. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo pretorio del comune rispettivamente nei Cinque giorni e nei tre giorni precedenti la riunione. Il messo comunale è responsabile del fatto che tale pubblicazione risulti tuttora esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo.
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo comunale almeno 24 ore prima della riunione.
3. Entro i termini previsti per la pubblicazione, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno è inviato al revisore del conto, assicurandone il tempestivo recapito, quando vi siano trattati argomenti relativi alle proprie funzioni.
4. Il sindaco per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità può disporre la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del consiglio e gli argomenti fra quelli scritti all'ordine del giorno ai quali viene attribuita speciale rilevanza - potrà altresì disporre analoga pubblicazione fornendo comunicazione agli organi di informazione stampa – radio – televisione locali.

Art. 58 - Deposito degli atti

1. Gli atti e i documenti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria comunale contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione sul sito web e vi debbono rimanere fino al giorno dell'adunanza fissata per la trattazione.
2. La proposta di Bilancio, con gli allegati prescritti dalla legge e dallo statuto, deve essere depositata almeno quindici giorni prima di iniziare la discussione. Entro lo stesso termine la documentazione viene pubblicata e messa a disposizione di tutti i consiglieri. Il conto consuntivo viene pubblicato e messo a disposizione almeno 20 giorni prima del termine previsto dalla normativa per l'approvazione. I termini di pubblicazione e deposito non possono comunque essere inferiori a cinque giorni, esclusi i festivi, per le proposte relative agli statuti del comune, delle società partecipate e delle aziende speciali.
3. Ferme diverse disposizioni di legge, statuto o regolamento, gli schemi di deliberazione devono essere pubblicati almeno 24 ore prima dell'inizio della discussione, salvo particolari ragioni di urgenza che il presidente deve comunicare al consiglio, che si esprime in merito con votazione palese.
4. Le proposte possono essere sottoposte a deliberazione definitiva solo se pubblicate e depositate nel rispetto delle modalità e dei termini previsti, con i documenti necessari a consentirne l'esame.
5. I consiglieri hanno diritto di consultare e chiedere fotocopie degli atti d'ufficio richiamati o citati nella proposta di deliberazione depositate e nei relativi allegati.
6. L'orario di consultazione è quello di ordinario funzionamento dell'ufficio di segreteria del comune.

Art. 59 - Pubblicità delle riunioni - Registrazioni audio e video

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, eccettuati i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.
2. Il Consiglio può deliberare a maggioranza assoluta dei suoi componenti di riunirsi in seduta segreta, indicandone specificatamente i motivi, qualora ciò si renda necessario per la tutela del diritto alla riservatezza della persona, gruppi o imprese di cui dovrà discutere.
3. Se in seduta pubblica siano introdotti apprezzamenti su moralità, correttezza, capacità professionali di persone estranee all'assemblea il presidente dispone la chiusura della discussione in merito. Su proposta motivata di almeno 4 Consiglieri il Consiglio può deliberare in forma palese, senza discussione, e con la maggioranza di cui al comma precedente, sulla prosecuzione in seduta segreta.
4. Le sedute sono sempre pubbliche quando si tratti di procedere a nomine, designazioni o revoche di competenza del consiglio o si discutano indirizzi politici o economici generali delle società, aziende, istituzioni, enti cui il comune partecipa o soggetti alla sua vigilanza.

5. Della seduta segreta è redatto sintetico verbale, a cura del segretario senza l'indicazione dei nomi delle persone citate e dei consiglieri intervenuti. Il segretario ed i funzionari presenti sono tenuti al segreto d'ufficio.
6. Sono consentite le registrazioni effettuate, con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi di tali adunanze ai fini della sola attività documentale istituzionale del Comune.
E' possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi in cui debba essere garantito il diritto di cronaca, dovuto a fatti ed episodi di rilevante attualità, da parte di organi di informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia, previa autorizzazione del sindaco. E' tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze, aventi finalità di carattere privato. E' facoltà del presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

CAPO II

PRESIDENZA E SEGRETERIA DELL'ADUNANZA

Art. 60 - Disciplina delle adunanze

1. I poteri di polizia della Sala Consiliare spettano al Consiglio stesso e sono esercitati, in suo nome dal Presidente.
2. Il presidente ha facoltà di sospendere o sciogliere, in qualsiasi momento, la seduta facendo risultare ciò dal processo verbale.
3. Il presidente dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare, avvalendosi della forza pubblica presente, di allontanare dalla Sala la persona o le persone che, comunque turbano l'ordine. Se non sono individuate le persone responsabili del disordine, ha la facoltà di ordinare lo sgombero della sala nella parte riservata al pubblico, sospendendo la seduta. I lavori possono essere ripresi solo riammettendo la presenza del pubblico.
4. Chi è stato espulso dalla Sala Consiliare non può essere riammesso per tutta la durata dell'adunanza.
5. Se per qualsiasi motivo, la presidenza del titolare è incompatibile ove la legge non disponga altrimenti per la trattazione dell'argomento incompatibile la presidenza è assunta dal Vice-Sindaco o in sua assenza dal Consigliere anziano.
6. Il presidente non può disporre, avvalendosi della forza pubblica presente anche al fine di riportare l'ordine interno all'organo collegiale, l'allontanamento della minoranza.

Art. 61 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai consiglieri o dalle decisioni adottate dal consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. E' altresì vietato, senza la preventiva autorizzazione del presidente, scattare immagini fotografiche ed effettuare, con qualsiasi mezzo, riprese audio-video.
4. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra della forza pubblica.
5. La forza pubblica può entrare nell'aula solo su richiesta del presidente.
6. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
7. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprenda il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il presidente, la dichiara definitivamente interrotta. Il consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

Art. 62 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula

1. Il presidente, per le esigenze del consiglio, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti, membri tecnici della commissione edilizia, nonché professionisti incaricati della progettazione e studi per conto dell'amministrazione comunale, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Durante gli interventi la seduta non viene sospesa e si prosegue nella verbalizzazione ai sensi dell'art. 74 del presente regolamento.

3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari, membri tecnici e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restano a disposizione se in tal senso richiesti.

Art. 63 - La partecipazione del segretario all'adunanza

1. Il segretario comunale partecipa alle adunanze del consiglio comunale con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
2. In caso di sua assenza o impedimento alla sua sostituzione si provvede per legge o a norma di statuto.
3. Il segretario può farsi assistere anche da funzionari tecnici ed amministrativi del Comune.
1. Il segretario sovrintende alla redazione del processo verbale delle sedute pubbliche e redige quello delle sedute segrete, ne fa lettura all'assemblea, esegue l'appello nominale, coadiuva il presidente per il regolare andamento dei lavori del consiglio comunale.
2. Nel caso in cui il segretario comunale deve allontanarsi dalla sala per una delle cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di segretario, per il solo detto argomento, sono svolte da un consigliere comunale designato dal presidente.

Art. 64 - Scrutatori - Designazione e funzioni

1. All'inizio di ciascun argomento in cui sia prevista la votazione in forma segreta, il presidente designa tre consiglieri, di norma i più giovani, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata, con un proprio consigliere, fra gli scrutatori.
2. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
3. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei consiglieri scrutatori.
4. Le schede delle votazioni sono immediatamente distrutte.

Capo III

DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 65 - Adunanze del Consiglio

1. l'adunanza ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.
2. il segretario e il personale che eventualmente lo coadiuva prendono nota dei consiglieri a mano a mano che accedono nell'aula.
3. Quando è raggiunto il numero legale il segretario ne informa il presidente.

Art. 66 - Dei presenti e degli interventi

1. I consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. Ove richiesto da almeno un gruppo, l'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dal sindaco.
2. I consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al presidente ed al consiglio.
3. I consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra i consiglieri. Ove essi avvengano, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario il presidente richiama all'ordine il consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

Art. 67 - Comportamento dei consiglieri

1. Nella discussione degli argomenti i consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazione di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.

3. Se un consigliere turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti e lede i principi affermati nei precedenti commi, il presidente lo richiama.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso consigliere nella medesima seduta senza che questo tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il presidente deve interdirlgli la parola fino alla conclusione dell'affare in discussione. Se il consigliere contesta la decisione, il consiglio su sua richiesta, senza ulteriore discussione, decide in forma palese.

Art. 68 - Ordine dei lavori – Sedute deserte

1. I lavori del consiglio iniziano appena raggiunto il numero legale.
2. Se trascorsa un'ora, non è raggiunto il numero legale, il presidente dichiara deserta la seduta facendone redigere apposito verbale dal quale risultano i consiglieri presenti e l'ora della dichiarazione di seduta deserta. Nel verbale è fatta menzione anche dei consiglieri assenti giustificati.
3. I consiglieri presenti all'appello prima di uscire dall'aula hanno l'obbligo di darne avviso al segretario il quale, se viene a mancare il numero legale, ne informa il presidente per le conseguenti determinazioni.

Art. 69 - Ordine di trattazione degli argomenti

1. Il consiglio comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. Il consiglio su proposta del Sindaco o di un consigliere può, in ogni momento nel corso della seduta, modificare secondo opportunità l'ordine del giorno dei lavori, altresì accorpando la discussione di oggetti distinti che appare opportuno trattare congiuntamente, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatto salvo quanto disposto dalla legge o dallo Statuto (vedi art. 54, comma 10)
2. Il consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dal comma seguente e dall'art. 56, 8° comma.
3. Il presidente può fare, nel corso della seduta, commemorazioni e comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.
4. Su tali commemorazioni e comunicazioni possono intervenire, per non più di cinque minuti i capigruppo o i consiglieri da loro delegati; comunque non può procedersi a deliberazioni.

Art. 70 - Discussione – Norme generali

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il presidente dà nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo che il presidente ha invitato i consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun consigliere capo-gruppo o il Consigliere – dallo stesso incaricato di intervenire per il gruppo – può parlare per DUE volte, la prima per non più di DIECI minuti e la seconda per non più di CINQUE minuti, per rispondere all'intervento di replica del presidente o del relatore.
3. Gli altri consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una volta, per non più di CINQUE minuti ciascuno e la seconda per non più di TRE minuti.
4. Il presidente può intervenire in qualsiasi momento della discussione per non più di QUINDICI minuti complessivi ciascuno.
5. Il presidente o il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
6. Il presidente, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenuta la replica sua o del relatore e le contro repliche, dichiara chiusa la discussione.
7. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per le dichiarazioni di voto, ad un solo consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, ad un minuto. Qualora uno o più consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata del capo-gruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola. I loro interventi devono essere contenuti entro il limite di tempo sopra stabilito.
8. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative alle linee programmatiche di mandato, al bilancio preventivo, al rendiconto della gestione, nonché ai piani regolatori generali.
9. La conferenza dei capigruppo può stabilire per la discussione di uno specifico oggetto tempi diversi disponendo eventualmente il tempo messo a disposizione di ciascun gruppo e comunque non inferiore a quelli di cui al comma 2.

Art. 71 - Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente o ad uno di essi, nel caso che la proposta sia stata presentata da più consiglieri – un consigliere per ciascun gruppo – per non oltre TRE minuti.
Il consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.

Art. 72 - Fatto personale

1. Costituisce “ fatto personale “ l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il consigliere che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il consigliere insiste anche dopo la pronuncia negativa del presidente decide il consiglio, senza discussione, con votazione PALESE.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il consigliere o i consiglieri che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di TRE minuti.
4. Qualora nel corso della discussione un consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al presidente di far nominare dal consiglio, nel suo interno, una commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
5. La commissione riferisce per iscritto, entro il termine assegnato.
6. Il consiglio prende atto delle conclusioni della commissione, senza votazioni.
7. Non è ammesso con il pretesto del fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del consiglio o comunque discuterli.

Art. 73 - Termine dell'adunanza – Mancato esaurimento dell'ordine del giorno

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la discussione.
2. Se non viene ultimato, per qualsiasi ragione, la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno, il presidente sospende la seduta.
3. La determinazione del giorno e dell'ora in cui ha luogo la successiva adunanza, salvo che il consiglio stesso stabilisca immediatamente, è presa dal presidente.
4. L'avviso di convocazione per la prosecuzione dei lavori contiene l'ordine del giorno degli argomenti ancora da trattare ed è notificato a tutti i consiglieri almeno 24 Ore prima di quella fissata per la riunione ed è sempre di Prima Convocazione.

CAPO IV

DEI VERBALI DELLA SEDUTA

Art. 74 - Il verbale dell'adunanza – Redazione e firma

1. Il verbale delle adunanze redatto dal segretario è l'atto pubblico che documenta la volontà espressa, attraverso le deliberazioni adottate dal consiglio comunale.
2. Il verbale costituisce il fedele resoconto per riassunto dell'andamento della seduta consiliare e riporta la successione degli interventi, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta. Da esso deve risultare quando la seduta abbia luogo in forma segreta e se la votazione è avvenuta a scrutinio segreto.
Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri vengono integralmente registrati su supporto magnetico o elettronico, vidimato e conservato presso la segreteria comunale. Qualora gli interessati intendessero chiedere l'inserimento dei propri interventi in forma integrale e completa, essi devono essere già dotati del proprio testo scritto di intervento e dagli stessi firmato e devono fornirne copia al segretario comunale, contestualmente o dopo l'avvenuta lettura dello stesso.
3. Non sono inserite nel verbale le dichiarazioni:
 - a) ingiuriose
 - b) contrarie alle leggi, all'ordine pubblico e al buon costume
 - c) di protesta contro i provvedimenti adottati

4. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione senza scendere in particolari che possono arrecare danno alle persone salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
5. Quando siano discussi i problemi che riguardano interessi patrimoniali del comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere gli interessi stessi rispetto ai terzi.
6. Il verbale delle adunanze è firmato dal presidente dell'adunanza e dal segretario Comunale.
7. Le registrazioni audio e video delle sedute del consiglio comunale sono pubbliche salvo le parti segretate per legge. Compatibilmente con la sussistenza dei necessari requisiti tecnici le registrazioni audio sono rese disponibili anche in formato digitale sul sito web del comune.
8. L'accessibilità è gratuita e non è soggetta ad alcuna forma di registrazione o accreditamento dell'utente.

Art. 75 - Verbale – Deposito – Rettifica – Approvazione – Rilascio copie

1. Il verbale è sottoposto ad approvazione del consiglio comunale di norma nella prima seduta successiva alla sua pubblicazione all'albo pretorio. Al riguardo il verbale viene messo a disposizione dei consiglieri nei tempi previsti dal presente regolamento.
2. Il consiglio ai fini di un più spedito svolgimento dei lavori dà per letto il verbale depositato a disposizione dei consiglieri, insieme agli atti della seduta, affinché questi abbiano potuto prenderne visione e fare per iscritto le loro osservazioni. All'inizio della riunione il presidente chiede al consiglio se vi sono osservazioni sul verbale depositato. Se nessuno si pronuncia, si procede alla votazione in forma palese.
3. Quando un consigliere lo richiede, il presidente provvede alla lettura della parte del verbale per la quale lo stesso intende richiedere integrazioni. Tali richieste devono essere effettuate proponendo, per iscritto, quanto si intende sia inserito nel verbale.
4. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il presidente interpella il consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare un consigliere a favore e uno contro la proposta, ciascuno per non più di complessivi minuti UNO. Dopo tali interventi il presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.
5. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale dell'adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del segretario comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.
6. L'approvazione del verbale ha luogo in seduta pubblica anche per la parte riguardante gli argomenti trattati in seduta segreta.
7. Se per qualsiasi motivo, non tutti i verbali della precedente seduta sono stati depositati come al precedente comma 1, l'approvazione è fatta con la stessa procedura con apposito distinto verbale, nella seduta successiva.
8. I verbali delle sedute del consiglio comunale sono depositati nell'archivio comunale a cura del responsabile dell'ufficio segreteria.
9. Del verbale può essere rilasciata copia autentica solo dopo l'approvazione del consiglio. Possono invece essere rilasciate anche prime copie informali nonché riproduzioni su supporto magnetico, elettronico, tanto ai consiglieri, quanto ai cittadini che ne facciano motivata richiesta.

Art. 76 - Forma e contenuti

1. L'atto deliberativo adottato dal consiglio comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto di indirizzo deve essere espresso il parere, in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato, e qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica/finanziaria o sul patrimonio dell'ente del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile, nonché del segretario comunale, qualora espressamente richiesto sotto il profilo della conformità dell'atto alle leggi, allo statuto comunale ed ai regolamenti. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli eventuali impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto.
3. Nel caso in cui l'ente non abbia il responsabile del servizio interessato, il parere è espresso dal segretario comunale, in relazione alle sue competenze.
4. Ove il Consiglio non intenda conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, deve darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.
5. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal segretario comunale il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al consiglio comunale per tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
6. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal regolamento non viene emendato durante i lavori del consiglio, esso viene sottoposto a votazione.

7. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il segretario comunale per quanto di sua competenza e il testo del dispositivo dell'atto emendato viene letto al consiglio prima della votazione, insieme con il parere espresso dal segretario.
8. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del segretario comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.
9. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti dall'art. 49 del D.Lgvo 267/2000 o da altre disposizioni legislative o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal comune e l'indicazione del tempo decorso.

Art. 77 - Approvazione – Revoca – Modificazioni

1. Il consiglio comunale approvandole, con le modalità di cui agli articoli seguenti, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del consiglio comunale di cui al precedente comma deve essere fatta espressa menzione della volontà dell'organo di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.
4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costituite od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

Art. 78 - Comunicazione delle decisioni del Consiglio

Il segretario comunale comunica le decisioni adottate dal consiglio comunale ai Responsabili dei settori/servizi contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio, restituendo agli uffici i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.

CAPO V

DELLE VOTAZIONI

Art. 79 - Modalità generali

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, di norma, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui ai successivi articoli 80 e 81.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo statuto e nei casi in cui il consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti delle persone.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
5. La votazione non può avere luogo se al momento della stessa i consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza, nei casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
6. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
 - la votazione sulla questione pregiudiziale si effettua prima di iniziare la trattazione dell'argomento;
 - le proposte di emendamento si votano nell'ordine cui appresso:
 - emendamenti soppressivi;
 - emendamenti modificativi;
 - emendamenti aggiuntivi;
 - per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando almeno un terzo dei consiglieri ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
 - i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
7. Ogni proposta di deliberazione comporta distinta votazione.
8. Per i regolamenti ed i bilanci le votazioni avvengono con le seguenti modalità:
 - per i regolamenti il presidente invita i consiglieri a far conoscere su quali articoli essi presentano proposte di modifica e/o soppressione, formulate per iscritto; discusse e votate tali proposte il testo definitivo del regolamento viene posto in votazione nel suo complesso, in forma palese.

- per i bilanci,avvenuta la discussione generale,vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale,corredato della relazione revisionale e programmatica e del bilancio pluriennale e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla giunta,con le modificazioni,sia sul bilancio che alla deliberazione,conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni.
9. Quando iniziata la votazione,non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati.Sono consentiti solo brevissimi richiami alle disposizioni dello statuto e del regolamento,relativi alle modalità delle votazioni in corso.

Art. 80 - Votazione in forma palese

1. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il presidente pone ai voti il provvedimento proposto,invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del segretario comunale, il Presidente ne proclama il risultato.
4. La votazione è soggetta a controprova,se questa viene richiesta anche da un solo consigliere , purchè immediatamente dopo la sua effettuazione.
5. I consiglieri che votano contro la deliberazione o si astengono e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale,debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto o l'astensione.

Art. 81 - Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si procede quando è prescritto dalla legge o dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il consiglio,su proposta del presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.
2. Il presidente precisa al consiglio il significato del " SI ",favorevole alla deliberazione proposta e del " NO ",alla stessa contrario.
3. Il segretario comunale effettua l'appello,al quale i consiglieri rispondono votando ad alta voce ed il risultato delle votazioni è riscontrato e riconosciuto dal presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del segretario stesso.
4. Il voto espresso da ciascun consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

Art. 82 - Votazioni segrete

1. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata,a seconda dei casi, a mezzo di schede.
2. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede come appresso:
 - le schede sono predisposte dalla segreteria comunale,in bianco,uguali di colore e formato,prive di segni di riconoscimento;
 - ciascun consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non scritti,iniziando,nell'ordine di scritturazione,dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge,gli statuti i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione ,il presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere può essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi,restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.
5. Coloro che votano scheda BIANCA sono computati come VOTANTI.
6. I consiglieri che si ASTENGONO dalla votazione sono tenuti a comunicarlo al presidente,affinché ne sia preso atto a verbale.
7. Terminata la votazione il presidente,con l'assistenza degli scrutatori e del segretario, procede allo spoglio delle schede,al computo dei voti e comunica al consiglio il risultato,proclamando coloro che sono stati eletti.
8. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, costituito dai consiglieri presenti meno quelli astenuti.
9. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quelli dei votanti,il presidente ANNULLA la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
10. Il carattere " SEGRETO " della votazione deve risultare dal verbale nel quale deve darsi atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei consiglieri scrutatori.
11. Le schede vengono poi distrutte, al termine della seduta consiliare,salva diversa determinazione.

Art. 83 - Esito delle votazioni

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un " QUORUM " speciale di maggioranza di voti,ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti,ossia un numero di voti a favore pari

ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è Dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

2. I consiglieri che si Astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede Bianche e Nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. In caso di Parità di voti la proposta NON è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti non esaurisce l'argomento all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
5. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo statuto, una deliberazione non approvata alla SECONDA votazione o respinta alla PRIMA non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione, può essere riproposta al consiglio solo in una adunanza successiva. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione il presidente conclude il suo intervento con la formula "IL CONSIGLIO HA APPROVATO " oppure " IL CONSIGLIO NON HA APPROVATO " .
6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli e contrari alla proposta e quello degli astenuti. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti

Art. 84 - Annullamento e rinnovazione della votazione

1. Quando si verificano irregolarità nella votazione, il presidente, valutate le circostanze, procede all'annullamento della votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
2. L'irregolarità può essere accertata dal presidente ovvero essere denunciata da un consigliere prima o immediatamente dopo la proclamazione dell'esito della votazione. In ogni caso la decisione spetta al Presidente.

Art. 85 - Mozione d'ordine

1. E' mozione d'ordine il richiamo verbale al presidente all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni ed anche il rilievo sul modo o l'ordine col quale è stata posta, illustrata o commentata la questione dibattuta, avanzato da uno o più consiglieri.
2. Sull'ammissione, o meno, di ogni mozione d'ordine, si pronuncia il presidente. Se la sua decisione non viene accettata dal proponente, questi può appellarsi al consiglio, che decide per alzata di mano, senza discussione.
3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare soltanto un oratore contro e uno a favore e per non più di CINQUE minuti ciascuno.
4. Il presidente ha tuttavia facoltà, valutata l'importanza della discussione, di dare la parola sul richiamo ad un oratore per ciascun gruppo consiliare.

Art. 86 - Dichiarazione di improponibilità e di inammissibilità

1. Sono improponibili ordini del giorno, emendamenti e proposte che sono estranei all'oggetto della discussione o formulati con frasi o termini sconvenienti.
2. Sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate dal consiglio sull'argomento nel corso della seduta.
3. Il presidente, data lettura dell'ordine del giorno o dell'emendamento proposto, può rifiutarsi di metterli in votazione. Se il proponente insiste, il presidente consulta il consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano.
4. Sono altresì inammissibili e improcedibili le deliberazioni che non sono coerenti con le previsioni della relazione revisionale e programmatica, nei casi previsti dal Regolamento di Contabilità, ai sensi di quanto disposto dall'art. 170, comma 2, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 87 - Dichiarazioni di voto

1. Prima della votazione anche segreta, ogni consigliere può motivare il proprio voto, ed ha diritto che, nel verbale, si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato nonché di chiedere le opportune rettificazioni.
2. Ciascun consigliere ha anche diritto di far inserire nel verbale dichiarazioni proprie o di altri membri del consiglio, nonché le proposte fatte per evitare un atto da cui teme possa derivare un danno al Comune.
3. Il tempo concesso per le dichiarazioni di voto non può superare per ciascun consigliere i CINQUE minuti.

Art. 88 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del T.U. 267/2000.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata, espressa in forma palese.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 89 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.
2. Sostituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni, che disciplinavano il funzionamento del consiglio comunale.

Art. 90 - Diffusione – Pubblicità

1. Copia del presente regolamento è inviata dal sindaco ai consiglieri comunali in carica.
2. Copia del presente regolamento a norma dell'art.22 della legge 7.8.90,n.241 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
3. Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze del consiglio comunale durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.
4. Copia del regolamento è inviata, a cura del sindaco neoeletto, ai consiglieri neoeletti, dopo la proclamazione dell'elezione.

Art. 91 - Casi non previsti dal presente regolamento

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione:

- a) le leggi ed i regolamenti nazionali, regionali e provinciali;
- b) lo statuto comunale;
- c) gli altri regolamenti comunali in quanto applicabili;
- d) gli usi e consuetudini locali.

Art. 92 - Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa di formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.